

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis)

Criteri utilizzati dalla *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* per la costruzione dei piani di studio degli studenti in possesso di titoli accademici precedenti e/o in condizione di passaggio o trasferimento da altro corso di laurea

I criteri sono validi per l'A.A. 2026/27 a meno di cambiamenti disciplinati dal decreto ministeriale per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria

Approvato nei Consigli di corso di studio del 21 luglio 2026

Tutti gli interessati ad iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (SFP), anche se in possesso di lauree conseguite in carriere accademiche precedenti, devono sostenere la prova di selezione.

Chi proviene da precedenti carriere accademiche (per passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinuncia agli studi), **dopo avere formalizzato l'immatricolazione**, può richiedere l'abbreviazione della carriera.

Si precisa che il processo di valutazione delle carriere pregresse è un processo complesso che richiede tempo per i seguenti passaggi:

- una prima analisi delle domande della segreteria studenti per verificare l'ammissibilità delle richieste e la completezza delle informazioni, eventualmente contattando gli studenti o le segreterie delle università di provenienza per integrare informazioni mancanti, e raccogliere la documentazione da sottoporre all'esame della Commissione;
- l'analisi delle carriere e l'individuazione degli esami riconoscibili da parte dei membri della Commissione sulla base dei criteri condivisi con il Consiglio di corso di studio;
- una verifica da parte della segreteria studenti delle delibere preparate dalla Commissione;
- l'eventuale revisione da parte della Commissione alla luce di quanto emerso dalla revisione della segreteria studenti e l'invio del documento definitivo alla segreteria didattica;
- la pubblicazione da parte della segreteria didattica nella sezione del sito consultabile dagli studenti (Servizi Studenti --> Delibere di convalida).

Si invitano pertanto gli studenti a non scrivere alla segreteria studenti e alla Commissione per chiedere informazioni sulla pubblicazione della delibera prima di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Di seguito sono riportati i criteri su cui è basato il riconoscimento degli esami sostenuti nelle carriere precedenti, le procedure da seguire e le altre informazioni utili. Si suggerisce un'attenta lettura dell'intero documento, così da poter raccogliere tutte le informazioni necessarie e prevedere l'abbreviazione che sarà accordata.

La *Commissione Passaggi, trasferimenti e seconde lauree* (indirizzo email: cpsl.sfp@unimore.it) è composta da:

Prof. Mauro Casadei Turrone Monti

Prof.ssa Michela Maschietto (referente della Commissione)

Dott.ssa Lucia Scipione

1. Procedura da seguire

Tutte le informazioni sui criteri utilizzati dalla Commissione, sulle procedure da seguire per chiedere il riconoscimento di carriere precedenti e sul tipo e numero di esami che potranno essere convalidati sono reperibili nel presente documento. La Commissione non esamina in modo preventivo ed anticipatorio (ossia prima dell'immatricolazione) i curricula individuali; pertanto non accoglie richieste in tal senso. Coloro che in fase di immatricolazione intendono chiedere il riconoscimento della pregressa carriera accademica dovranno attenersi esclusivamente alla seguente procedura:

- **allegare digitalmente l'apposito modulo** (<https://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html> Riconoscimento attività didattiche)
In ottemperanza all'articolo 15 della legge 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere né accettare certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto, alla domanda di riconoscimento non potrà essere allegato alcun tipo di certificato, ma soltanto autocertificazioni, complete di esplicita indicazione dell'eventuale titolo conseguito, degli esami sostenuti, delle rispettive votazioni (in trentesimi) e, per quanto possibile, del valore in CFU e il SSD; si richiede di allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria alla valutazione della carriera, evitando per quanto possibile invii successivi.
- **verificare la presenza del proprio numero di matricola nelle delibere pubblicate sul sito del Dipartimento**, selezionando la voce “Servizi Studenti --> Delibere di convalida” sul sito del Dipartimento e accedendo con le proprie credenziali istituzionali; quando la delibera è approvata dagli organi competenti e la segreteria studenti ha completato gli adempimenti formali, la segreteria didattica pubblica le delibere definitive in “Delibere di convalida”; le delibere sono pubblicate non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- **scaricare e stampare** la delibera;
- **portarla con sé per sostenere gli esami** che sono stati riconosciuti parzialmente e per i quali è necessaria un'integrazione di CFU (gli esami riconosciuti integralmente saranno caricati sul libretto elettronico direttamente dalla segreteria studenti).

La richiesta di riconoscimento della carriera pregressa dev'essere presentata **entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2026**.

Dato che non sarà inviata comunicazione individuale agli studenti che hanno richiesto l'abbreviazione di carriera, si invitano gli interessati a **consultare con regolarità** la cartella “Delibere di riconoscimento” alla voce “Didattica” non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Per quanto riguarda eventuali **richieste di revisione**, si precisa che:

- dovranno essere **presentate fra il 7 gennaio 2027 e il 5 marzo 2027** per le delibere pubblicate entro il 31 dicembre 2026 ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione per le eventuali delibere pubblicate dopo il 31 dicembre. Trascorso questo termine la posizione dello studente **non sarà più modificabile**;
- considerato che i riconoscimenti vengono effettuati rispetto ai criteri approvati per l'anno nel quale viene fatta la domanda di riconoscimento, **non saranno possibili revisioni retroattive**;
- trascorso il termine previsto **non sarà possibile rinunciare a riconoscimenti di esami, inclusi quelli a libera scelta**;
- le **richieste di revisione/integrazione** delle delibere già pubblicate saranno prese in considerazione dalla Commissione **solo dopo** che tutti gli studenti aventi presentato domanda di riconoscimento crediti avranno avuto pubblicata la rispettiva delibera; pertanto queste richieste saranno processate indicativamente a partire dal mese di gennaio.

2. Criteri generali

I criteri utilizzati dalla Commissione per l'abbreviazione del corso di studi degli studenti provenienti da precedenti carriere accademiche sono stati elaborati in base alle indicazioni approvate e deliberate nei Consigli di Corso di Laurea a partire dall'anno accademico 2000-2001 e riviste alla luce del D.M del 10 settembre 2010 n. 249 che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e del piano di studi relativo al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis). Tali indicazioni si fondano sulle specificità del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di Educazione Scienze Umane (DESU) dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sulle regole vigenti presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia

La Commissione opera esclusivamente sul riconoscimento di precedenti carriere accademiche, ossia di percorsi di natura universitaria svolti presso istituzioni universitarie presenti sul sito del MIUR, concluse da non più di 7 anni (v. Sezione 19).

Le convalide degli esami avvengono facendo specifico riferimento ai due seguenti criteri:

- la congruenza disciplinare tra gli insegnamenti sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento,
- la durata e ampiezza dei corsi sostenuti e da sostenere.

Gli esami della precedente carriera verranno riconosciuti con il voto precedentemente conseguito, che avrà valore ai fini della media per l'esame di laurea. Un esame può essere integralmente riconosciuto considerando al più due esami sostenuti nella precedente carriera sulla base degli esami presenti nella Tabella delle corrispondenze valida per l'A.A. 2026/27.

Nel caso in cui il numero di CFU dell'esame già sostenuto corrisponda ad almeno la metà dei CFU previsti nel piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP, sarà possibile **riconoscere parzialmente l'esame sostenuto**. In questo caso, nella delibera di riconoscimento sarà indicato il numero di CFU da recuperare e lo studente dovrà consultare la scheda di insegnamento (presente in esse3 e/o nella pagina Moodle dell'insegnamento) e/o contattare il docente del corso per conoscere la bibliografia di studio necessaria al completamento.

In generale, tale bibliografia sarà definita tenendo conto, da un lato, di criteri quantitativi e qualitativi applicabili a tutti gli studenti rientranti nella casistica e, dall'altro lato, della necessità di individualizzare i contenuti sulla base della precedente formazione dello studente, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP.

Il voto finale degli esami riconosciuti parzialmente sarà il risultato della **media ponderata** (sulla base dei CFU già sostenuti e da sostenere) fra il voto conseguito nell'esame sostenuto nella precedente carriera e quello conseguito per la parte di esame integrativa.

Gli esami senza votazione e le idoneità saranno esclusi da qualsiasi possibile riconoscimento.

La valutazione della carriera pregressa si basa sugli esami sostenuti prima dell'atto di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in SFP. Non sono quindi considerati nel riconoscimento della carriera degli studenti esami sostenuti durante lo svolgimento del corso di studio; ciò significa che non sono valutate le richieste di riconoscimento di esami sostenuti successivamente all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in SFP. Lo stesso criterio si applica per il riconoscimento delle certificazioni linguistiche.

Il riconoscimento della carriera pregressa deve essere richiesto **entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2026**. Ciò significa che la domanda di riconoscimento per l'abbreviazione di carriera deve essere fatta nel primo anno di iscrizione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico SFP dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed entro la data limite del 31 ottobre 2026.

Trascorso tale termine, la richiesta di riconoscimento potrà essere presentata nel nuovo anno accademico, a partire dall'inizio delle immatricolazioni, fino al termine previsto (v. Sezione 1).

Tuttavia, nel caso di riconoscimenti richiesti nell'A.A. successivo, non potrà esserci alcuna abbreviazione di carriera.

Questo termine temporale non riguarda gli studenti che sono iscritti ad altro corso di laurea e che conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. precedente a quello di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in SFP.

Le carriere degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in SFP nella modalità di contemporanea iscrizione sono valutate coerentemente con lo stato di contemporanea iscrizione (ai sensi della legge 12 Aprile 2022 n.33 e relativo Decreto attuativo DM.930/2022).

3. Trasferimenti e Passaggi

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la Commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando di norma il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la Tabella delle corrispondenze valida per l'A.A. 2026/27).

Per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di insegnamenti conseguiti nella precedente carriera all'interno del Corso di Laurea Magistrale in SFP di altro ateneo, la Commissione adotta la tabella delle corrispondenze come per le altre carriere universitarie.

4. Rinuncia agli studi

Nel caso di studenti che hanno fatto rinuncia agli studi, la Commissione, facendo riferimento alle prassi vigenti nel nostro Ateneo, riconosce gli esami sostenuti, adottando le stesse modalità di riconoscimento applicate a trasferimenti e passaggi, ossia ne valuta l'eventuale riconoscibilità e la conseguente possibilità di convalida sia in termini quantitativi (valore in CFU) sia in termini qualitativi (compatibilità disciplinare), tenendo eventualmente conto dell'obsolescenza dei contenuti.

5. Seconde lauree

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la Commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la Tabella delle corrispondenze valida per l'A.A. 2026/27).

Fanno eccezione, in base al D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, e al successivo decreto MUR per l'A.A. 2026/27, i laureati della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 allegato B, accertati dall'Università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame; previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in SFP, con esenzione da eventuale OFA conseguito in sede di ammissione del Test di accesso nazionale. La Commissione si riserva di verificare la presenza di tali requisiti minimi e la convalida degli insegnamenti sulla base della Tabella delle corrispondenze pubblicata sul sito.

6. Master e scuole di specializzazione di natura universitaria (anche SSIS-Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario), Corsi di perfezionamento semestrali, annuali e biennali

Non si effettuano riconoscimenti di esami sostenuti in Master e Scuole di specializzazione di natura universitaria (anche SSIS-Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario), Corsi di perfezionamento semestrali, annuali e biennali.

7. Corso speciale universitario per l'abilitazione, idoneità all'insegnamento nel ruolo della scuola d'infanzia o della scuola primaria (D.M. 21/2005), percorsi universitari per l'insegnamento, percorsi abilitanti per la scuola secondaria

In base alla normativa vigente – che sottolinea come i corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento o al sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (L. 143 del 5 giugno 2004) siano esclusivamente “finalizzati all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti” dei partecipanti ai percorsi formativi (prot. 243705 del DM 21/2005) – la Commissione del Corso di Laurea Magistrale in SFP non riconoscerà alcun credito a coloro che hanno frequentato e sostenuto i corsi di cui in oggetto.

Non sono previsti riconoscimenti per i percorsi MOREPef24 dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Non sono riconosciuti percorsi PEF24 relativi al conseguimento dei 24 CFU seguiti presso altri Atenei.

Non si riconoscono CFU conseguiti nei TFA per la scuola secondaria, in quanto inseriti in un curriculum non direttamente riferibile alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

Non sono riconosciuti CFU conseguiti nel corso denominato 60 CFU erogato da Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. Non sono riconosciuti percorsi seguiti presso altri Atenei.

Non sono riconosciuti CFU conseguiti nei corsi abilitanti per la scuola secondaria (Legge n. 79 del 29 giugno 2022 art. 44), in quanto inseriti in un curriculum non direttamente riferibile alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

8. Ammissioni ad anni successivi al primo

In assenza di richiesta esplicita di essere ammessi ad un anno precedente a quello previsto (v. Sezione 9) e considerato quanto precisato nella Sezione 5 per gli studenti laureati della classe L-19, gli studenti in possesso di una **precedente laurea** saranno ammessi al **secondo anno** se dalla precedente carriera verranno riconosciuti esami per un valore complessivo di almeno **40 CFU**, al **terzo anno** per un valore complessivo di almeno **80 CFU**; gli studenti in condizione di **trasferimento o passaggio** saranno ammessi al **secondo anno** se dalla precedente carriera verranno riconosciuti esami per un valore complessivo di almeno **46 CFU** e al **terzo anno** per un valore complessivo di almeno **88 CFU**.

Data la specificità del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in SFP e la necessità di frequentare laboratori e tirocini, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti, **non sono possibili ammissioni ad anni successivi al terzo.**

9. Richiesta di ammissione ad anni precedenti a quelli previsti in base al numero di CFU riconosciuti e di rinuncia al riconoscimento di determinati esami

L'ammissione ad anni successivi al primo può rendere più difficile mantenersi nei tempi del corso di studio per la necessità di recuperare gli esami degli anni precedenti non sostenuti nella carriera pregressa, soprattutto nei casi di studenti lavoratori o con altri impegni che non permettono uno studio a tempo pieno.

Per evitare questo problema, è possibile richiedere l'ammissione ad un anno inferiore rispetto a quello che sarebbe assegnato in base al numero di CFU riconosciuti (ad esempio, è possibile richiedere di essere ammessi al secondo anno anche se il numero dei CFU riconosciuti permette l'ammissione al terzo anno).

Questa richiesta deve essere presentata alla segreteria studenti contestualmente alla richiesta di riconoscimento della carriera accademica pregressa e allegata alla domanda. Se non viene presentata alcuna richiesta esplicita in questo senso, lo studente/la studentessa viene ammesso/a all'anno previsto in base al numero di CFU riconosciuti dalla precedente carriera.

È possibile anche **rinunciare al riconoscimento di determinati esami**, facendo **esplicita richiesta nella domanda** di riconoscimento nei casi in cui venga presentata l'intera carriera e non l'elenco degli esami per i quali si chiede il riconoscimento. In mancanza di tale richiesta, sarà possibile rinunciare

al riconoscimento richiedendo una revisione della delibera entro i termini indicati nella Sezione 1. **Trascorso questo termine non sarà più possibile rinunciare a riconoscimenti di esami**, inclusi quelli a libera scelta.

Si precisa che la rinuncia al riconoscimento totale o parziale di un esame implica automaticamente anche la rinuncia al riconoscimento dei CFU corrispondenti e può, dunque, determinare l'ammissione ad un anno precedente rispetto a quello che sarebbe assegnato senza la rinuncia.

10. Ammissione per gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) rilevati

Lo studente che consegue almeno un Obbligo Formativo Aggiuntivo – **OFA** (OFA di Matematica o OFA di Linguistica, o entrambi) **in sede di Test di accesso nazionale**, anche se in possesso di altra laurea, **sarà ammesso al primo anno di corso** e proseguirà la carriera secondo il manifesto degli studi 2026/27. La Commissione procederà comunque nella valutazione della carriera pregressa, secondo i criteri di riconoscimento dei crediti indicati in questo documento e secondo la Tabella delle corrispondenze valida per l'A.A. 2026/27.

Se lo studente non assolverà l'OFA o gli OFA assegnati entro il 30 settembre 2027, si dovrà iscrivere al primo anno ripetente nel successivo anno accademico.

In relazione ai laureati in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale (ante DM 509/99), qualora essi abbiano conseguito un OFA in sede di test di accesso, saranno iscritti al quinto anno aggiuntivo ed esentati dall'obbligo OFA. Per gli studenti ammessi ad anni successivi al primo, l'OFA o gli OFA assegnati saranno indicati come assolti nella delibera di riconoscimento della precedente carriera.

11. Trasferimento dal Corso di Laurea Magistrale SFP da altro ateneo

Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica, la Commissione valuta la congruenza con il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP e convalida i relativi crediti utilizzando di norma il criterio della coerenza tra insegnamenti (si veda la Tabella delle corrispondenze valida per l'A.A. 2026/27), come per le altre carriere universitarie.

Gli studenti che si trasferiscono dallo stesso Corso di Laurea di altro ateneo non devono sostenere il test di ammissione e vengono ammessi al proseguimento degli studi nello stesso anno che avrebbero frequentato nella sede di provenienza previa accettazione della domanda di trasferimento sulla base del numero dei posti disponibili e delle modalità indicate ogni anno nel bando di ammissione. Ulteriori specifici requisiti sono presenti nella Sezione 21.

Per il riconoscimento di tirocini e laboratori vale quando indicato nelle successive Sezioni 16 e 17.

12. Passaggi di studenti/studentesse che nell'anno accademico precedente a quello dell'immatricolazione a SFP hanno frequentato il primo anno di Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Fermo restando il requisito del superamento di esami corrispondenti ad almeno 46 CFU per l'ammissione al secondo anno, agli studenti/alle studentesse che hanno frequentato (pur non concludendo gli studi) il corso di laurea in Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia (o di Scienze pedagogiche) potranno essere riconosciuti per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria i seguenti esami:

- Storia dell'educazione (9 CFU, riconoscibile per 8 CFU - Storia della scuola)
- Estetica filosofica (8 CFU, riconoscibile integralmente per Linguaggi dell'arte e dei media digitali)
- Storia contemporanea (6 CFU, riconoscibile integralmente per 8 CFU)
- Pedagogia generale e sociale (9 CFU, riconoscibile integralmente per 10 CFU)
- Pedagogia interculturale (6 CFU, riconoscibile integralmente)
- Metodologia della ricerca educativa con contenuti specifici per la prima infanzia (6 CFU, riconoscibile integralmente)

- Psicologia generale con contenuti specifici per la prima infanzia (6 CFU, riconoscibile per 4 CFU - Psicologia 1)

Gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Lingua inglese nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia devono sostenere il *Proficiency test* (v. Sezione 18).

13. Conseguimento dell'abilitazione nel secondo indirizzo nel CdLM in SFP quinquennale (LM 85bis) per i laureati del CdLM in SFP quadriennale di un indirizzo (vecchio ordinamento, ante DM 509/99)

Gli studenti e le studentesse che si iscrivono al Corso di Laurea Magistrale di Scienze della Formazione Primaria (LM 85bis) avendo già una laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento ante DM 509/99) potranno essere ammessi al V anno, previo superamento del test di accesso nazionale, con il riconoscimento dell'intero percorso di studio quadriennale precedente. I restanti 60 CFU da conseguire per ottenere l'abilitazione per l'altro ordine di scuola rispetto alla precedente laurea, corrispondenti al quinto anno di corso del nuovo ordinamento, saranno costituiti da:

- 9 CFU per la tesi di laurea,
- 9 CFU per il tirocinio del quinto anno (secondo le modalità definite dall'ufficio tirocinio e deliberate dal CdS nel consiglio del 30 maggio 2023),
- 42 CFU per esami, integrazioni di esami e laboratori.

Per gli esami da sostenere si veda la Tabella degli esami da sostenere per i laureati del CdLM in SFP quadriennale.

14. Quali esami può sostenere chi viene ammesso ad anni successivi al primo?

Gli studenti e le studentesse ammessi ad anni successivi al primo possono sostenere gli esami offerti a partire dall'anno accademico nel quale si sono immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in SFP, indipendentemente dall'anno di corso al quale sono stati ammessi dopo la pubblicazione della delibera di riconoscimento crediti, e solo dopo la conclusione dei corsi relativi a questi esami.

Ciò significa che gli studenti e le studentesse neo-immatricolati potranno sostenere nella sessione invernale di gennaio-febbraio solo gli esami dei corsi che si sono svolti nel primo semestre (sia quelli relativi all'anno di ammissione a seguito della delibera di riconoscimento crediti, sia quelli relativi all'anno o agli anni precedenti), mentre potranno sostenere gli esami dei corsi che si svolgono nel secondo semestre solo a partire dalla sessione estiva di giugno-luglio.

Pertanto, tra gli studenti/studentesse neo-immatricolati:

- chi sarà ammesso al secondo anno potrà sostenere nella sessione invernale gli esami dei corsi del primo semestre del primo e del secondo anno, mentre potrà sostenere gli esami del secondo semestre sia del primo che del secondo anno solo a partire dalla sessione estiva;
- chi sarà ammesso al terzo anno potrà sostenere nella sessione invernale gli esami dei corsi del primo semestre del primo, secondo e terzo anno, mentre potrà sostenere gli esami del secondo semestre del primo secondo e terzo anno solo a partire dalla sessione estiva.

15. Quale programma d'esame deve scegliere chi viene ammesso ad anni successivi al primo?

Indipendentemente dall'anno di ammissione a seguito della delibera di riconoscimento crediti, il programma d'esame da seguire è quello a partire dall'anno di immatricolazione. Ad esempio, chi si iscrive per la prima volta nel 2026/27 e viene ammesso al III anno, per gli esami del I, II e III anno che non sono stati riconosciuti porterà il programma a partire da quello previsto dal docente per l'anno accademico 2026/27 e non i programmi relativi agli anni precedenti.

16. Tirocini

Considerate le caratteristiche specifiche del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio svolte presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria.

Per il riconoscimento delle attività formative di tirocinio svolte presso corsi di Laurea Magistrale in SFP istituiti presso altri atenei occorre considerare che la distribuzione quantitativa e qualitativa dei CFU di tirocinio nel piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP può differenziarsi da ateneo ad ateneo. Dunque, per coloro che passano dal vecchio al nuovo ordinamento oppure dal nuovo ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo a quello istituito presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e avranno già svolto parte del loro tirocinio, si opereranno riconoscimenti specifici del pregresso, individuando eventuali debiti o crediti.

In particolare, per gli studenti che si trasferiscono da un corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo, fatto salvo che la legge istitutiva del Corso di Laurea Magistrale prevede lo svolgimento di 600 ore di tirocinio dal II al V anno, i tirocini effettivamente svolti nei vari anni saranno accreditati sulla base della certificazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, controllando anche il monte ore svolto nell'ottica di mantenere l'equilibrio necessario fra scuola dell'infanzia e primaria e poter operare eventuali compensazioni. Nel caso in cui nell'ateneo di provenienza sia prevista la sola frequenza delle attività di tirocinio senza valutazioni, per il riconoscimento nel Corso di Laurea Magistrale in SFP dell'Università di Modena e Reggio Emilia saranno individuate con l'ufficio tirocinio forme di valutazione di tali attività.

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia o primaria sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio specifico limitatamente all'ordine scolastico in cui sono in servizio, secondo le modalità consultabili sulla pagina dedicata. Dovranno invece svolgere la porzione di tirocinio riferita all'altro livello scolastico, secondo le disposizioni più specifiche del progetto di tirocinio.

Si invitano gli studenti a prendere visione del Regolamento di tirocinio nella pagina del Corso di laurea magistrale in SFP sul sito del Dipartimento.

17. Laboratori

Così come previsto dalla tabella ministeriale, i laboratori costituiscono parte integrante degli insegnamenti e ricadono sotto la responsabilità del singolo docente. Essi, pertanto, non potranno essere sostituiti, di norma, con attività svolte in precedenza e riconosciute.

La frequenza a tutti i tipi di laboratorio presenti nell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria e contribuisce alla valutazione complessiva dell'insegnamento stesso.

Il riconoscimento eventuale di laboratori connessi agli insegnamenti e sostenuti in altri corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria è affidato al docente titolare e potrà comunque avvenire solo se le attività riconosciute sono congruenti sul piano quantitativo (valore in CFU) e qualitativo (compatibilità disciplinare e stesso target, vale a dire laboratorio relativo all'insegnamento nella scuola nella scuola dell'infanzia e primaria).

In particolare, per gli studenti che si trasferiscono dal corso di Laurea Magistrale in SFP istituito presso altro ateneo, il riconoscimento (quando previsto) dei laboratori verrà effettuato contestualmente ai crediti dell'insegnamento a cui si riferiscono. L'associazione tra insegnamenti e laboratori avverrà secondo il manifesto degli studi del Corso di Laurea Magistrale SFP presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Potranno eventualmente esserci differenze di CFU e di associazione insegnamento-laboratorio.

Il riconoscimento dei laboratori non può essere visibile nel libretto elettronico come credito a se stante, perché l'attività viene registrata all'interno del relativo insegnamento. Per ciascun laboratorio riconosciuto, gli studenti sono tenuti a segnalare tale riconoscimento alla segreteria didattica **all'inizio dell'anno di corso** del relativo insegnamento.

Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento non implica in alcun modo il riconoscimento degli eventuali CFU di laboratorio presenti nella complessiva attività formativa nella quale il laboratorio si inserisce. Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto completare l'attività formativa con la frequenza al laboratorio; il conseguimento dell'idoneità a/i laboratorio/i è condizione necessaria per l'iscrizione all'esame a cui il laboratorio è associato.

18. Laboratori di Lingua inglese

La specificità delle conoscenze di inglese richieste nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in SFP rende particolarmente delicata la questione del riconoscimento di esami di lingua inglese sostenuti in precedenti carriere. I vari aspetti da considerare riguardano in particolare: a) la grande eterogeneità dei livelli di conoscenza della lingua inglese e dei tipi di competenze ritenuti adeguati nei diversi corsi di laurea; b) il fatto che le conoscenze linguistiche cambiano nel tempo e si riducono progressivamente senza pratica ed esercizio, mentre non è possibile tenere conto della pratica della lingua successiva al superamento di un determinato esame; c) il fatto che l'insegnamento di una lingua non richiede soltanto la conoscenza, per quanto approfondita, di quella lingua.

La Commissione **non effettua alcun riconoscimento per i laboratori di lingua inglese.**

Eventuali esoneri dagli esami o da parti degli esami previsti al termine dei Laboratori di inglese del I e II anno e/o dalla frequenza delle lezioni potranno essere ottenuti **soltanto** in base all'esito del *Proficiency test*. Pertanto, tutti gli studenti che ritengono di poter avere un esonero (compresi gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Lingua inglese nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia) sono invitati a sostenere il *Proficiency test*. Ciascuno studente potrà sostenere il *Proficiency test* **una volta sola**. Per i dettagli su questi esoneri si rimanda al Regolamento interno per i laboratori di inglese.

Gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche possono richiedere il riconoscimento dell'idoneità per il Laboratorio di inglese del I anno (3 CFU) e di 1 CFU del Laboratorio di inglese del II anno, da completare con la parte orale dell'esame previsto al termine del laboratorio di inglese II. Tale richiesta dovrà essere fatta rivolgendosi direttamente alla Collaboratrice ed Esperta Linguistica del Laboratorio di inglese del I anno, dott.ssa Clare Marie Darby.

Per quanto riguarda **i laboratori del secondo triennio, non saranno possibili riconoscimenti integrali**, perché questi laboratori sono dedicati a fornire competenze e conoscenze specificamente mirate alla didattica della lingua inglese per la scuola dell'infanzia e primaria e **non** possono essere considerati sostituibili con generici esami di lingua né con esami di glottodidattica non esplicitamente dedicati a questa fascia d'età. Sarà possibile concordare, **direttamente con il docente del laboratorio di inglese del V anno e soltanto all'inizio del V anno**, un esonero parziale dalle prove di *Listening e Reading* (che include anche *Grammar*) dell'esame finale per chi è in possesso di una certificazione internazionale riconosciuta dal MIUR di livello C1, conseguita da **non oltre 5 anni rispetto alla data in cui si sostiene l'esame finale di lingua inglese**. Non saranno invece possibili esoneri di alcun tipo per le parti di *Writing e Speaking* perché queste parti includono la verifica di competenze e conoscenze nella didattica della lingua inglese per la scuola dell'infanzia e primaria.

Non si effettuano riconoscimenti per certificazioni linguistiche diverse da quelle relative alla lingua inglese.

19. Criterio per il riconoscimento degli esami sostenuti oltre i 7 anni

La Commissione applica un criterio di "obsolescenza" e di non riconoscibilità degli esami sostenuti prima di un certo periodo temporale.

Gli esami sostenuti oltre i 7 anni antecedenti alla data del 1° ottobre dell'anno di immatricolazione SFP (per l'A.A. 2026/27 rientrano in questo criterio gli esami sostenuti prima del 1° ottobre 2019) non sono riconosciuti, nemmeno parzialmente.

Se lo studente è già in possesso di una laurea, è considerata la data di conseguimento della stessa come riferimento per la definizione del periodo temporale di validità degli esami.

Questo criterio non è applicato alle carriere degli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM 85bis) e che sono già in possesso della laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento ante DM 509/99).
Il criterio non è applicato alle carriere di studenti laureati L-19.

20. Insegnamenti con laboratorio del manifesto degli studi in SFP scelti come esami singoli o esami a libera scelta

Gli esami del manifesto degli studi in SFP che prevedono uno o due laboratori e che sono stati sostenuti come esami singoli o come esami a libera scelta da parte di studenti di altri corsi di studio dell'Ateneo sono riconosciuti per il totale dei CFU di insegnamento senza il/i CFU di laboratorio. Lo studente è quindi tenuto a recuperare i/il CFU di laboratorio corrispondenti all'esame riconosciuto.

21. Trasferimento dal Corso di Laurea Magistrale SFP da altro ateneo – specifici requisiti in vigore dall'a.a. 2026/27

Per i trasferimenti dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di altro ateneo sono definiti i seguenti requisiti di ammissione ad anni successivi al primo in base ai posti effettivamente disponibili, come indicato nel bando per l'ammissione al Corso di studio:

- ammissione al secondo anno → iscrizione nell'A.A. 2025/26 al primo anno nell'ateneo di provenienza e almeno 35 CFU in carriera;
- ammissione al terzo anno → iscrizione nell'A.A. 2025/26 al secondo anno nell'ateneo di provenienza e almeno 75 CFU in carriera;
- ammissione al quarto anno → iscrizione nell'A.A. 2025/26 al terzo anno nell'ateneo di provenienza e almeno 150 e non più di 190 CFU in carriera;
- ammissione al quinto anno → iscrizione nell'A.A. 2025/26 al quarto anno (o al quinto o già iscritti fuori corso del quinto anno) nell'ateneo di provenienza e almeno 180 e non più di 230 CFU in carriera.

I CFU che saranno presi in considerazione dalla Commissione, ai fini dell'ammissibilità ad un anno di corso, sono quelli effettivamente acquisiti a seguito di esami sostenuti nel solo corso di provenienza (Scienze della formazione primaria di un'altra Università) e non riconosciuti, quindi, da precedenti carriere.

Qualora i candidati non abbiano il numero dei CFU richiesto per concorrere all'anno di corso al quale risultano iscrivibili sono esclusi dalla procedura selettiva.

I candidati saranno assegnati agli anni di corso a cui possono essere ammessi nel rispetto dei requisiti indicati. Le graduatorie saranno formulate, entro il 21 settembre, per ciascun anno di corso, in base ai punteggi così calcolati:

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti, a cui corrispondono i seguenti punti:

30/30	= punti 60
da 28/30 a 29,99/30	= punti 54
da 26/30 a 27,99/30	= punti 48
da 24/30 a 25,99/30	= punti 42
da 22/30 a 23,99/30	= punti 36
da 20/30 a 21,99/30	= punti 30
da 18/30 a 19,99/30	= punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n. 1 punto per ogni credito formativo riconosciuto;
- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero degli anni di corso della carriera di provenienza nei quali sono collocati i suddetti crediti;
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

Distinzione degli ex aequo: in caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle candidature presentate, nel rispetto dei requisiti indicati.

Qualora le domande presentate siano inferiori ai posti disponibili, sarà pubblicato un avviso contenente l'elenco degli ammessi e degli esclusi, con l'indicazione, per gli ammessi, dell'anno di corso al quale sono assegnati.

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti presso altre Università al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. n.249/2010) che abbiano sostenuto e superato il test di ammissione nazionale per l'immatricolazione al suddetto corso e che abbiano assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA.